

ALLEGATO 4: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 COMMA 2 LETT. C) DEL DLGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO. CIG 5161673B4C.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo mensa reso a mezzo di buoni pasto cartacei, da erogarsi ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. L'erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di esercizi commerciali convenzionati con la Società appaltatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010. L'appaltatore è tenuto ad assicurare la presenza di esercizi convenzionati in numero adeguato e comunque non inferiore a quanto dichiarato nell'offerta, in grado di garantire la consumazione dei pasti nel comune nel quale sono dislocate le sedi dell'ASP.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare presunto dell'appalto è pari a € 344.500,00 (trecentoquarantaquattromilecinquecento/00) oltre IVA 4%. Il valore nominale/facciale spendibile del buono pasto è pari a € 4,13 (quattro/13). Il numero dei buoni pasto che presumibilmente verranno acquistati entro il 31.12.2013 è pari a circa 100000 (centomila) buoni.

L'importo a base di gara è stato quantificato tenendo conto del valore nominale del buono pasto di euro 4,13 (quattro/13) per le quantità presunte, al netto della percentuale di sconto applicata in Convenzione Consip Buono Pasto edizione 5, pari al 16,57%.

Il valore suddetto è puramente indicativo, essendo il numero dei buoni pasto soggetto a modificazione, per difetto o per eccesso, in base alle variazioni che potrebbero intervenire sul numero degli aventi diritto in corso contrattuale e all'eventuale risoluzione anticipata del contratto di cui all'art. 6 del presente capitolato, senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.

L'ASP si riserva pertanto di emettere ordinativi di fornitura in relazione alle sue effettive necessità, senza alcun vincolo sulle quantità e sugli importi totali. L'importo contrattuale rappresenta il limite massimo di spesa per il periodo di validità del contratto. Nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto prima della scadenza del contratto, l'appalto deve ritenersi concluso in via anticipata, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto o risarcimento.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione - fatta salva la condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalla normativa vigente - sino al 31/12/2013 e riguarderà la fornitura dei buoni pasto in favore del personale avente diritto di questa ASP per l'anno 2013. Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto a questa ASP nella quantità e nel taglio richiesti, fino al raggiungimento dell'importo di € 358.280,00 compreso IVA 4%.

In attuazione di quanto sancito dal Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", qualora la CONSIP S.p.A., nel periodo di durata del presente appalto, dovesse attivare la nuova convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, l'appalto deve ritenersi concluso in via anticipata, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto o risarcimento.

Inoltre, qualora in qualunque momento, le condizioni praticate dalla CONSIP per le convenzioni di fornitura di buoni pasto per la regione Sicilia subiscano variazioni migliorative per l'amministrazione rispetto a quelle praticate dal fornitore nell'ambito del presente appalto, l'Amministrazione potrà richiedere formalmente all'appaltatore di formulare e applicare

tali condizioni migliorative.

Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse e verificasse che le condizioni migliorative offerte dal fornitore non consentano di ottenere prezzi migliori di quelli praticati dalle nuove convenzioni CONSIP per la Regione Sicilia, avrà la facoltà di recedere dal contratto senza che la controparte possa pretendere indennizzo alcuno.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

Il valore facciale del buono è fissato in € 4,13 (quattro/13). L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di modificare il valore facciale dei buoni pasto, se così dovesse rendersi necessario a seguito di accordi contrattuali intervenuti in corso di validità della fornitura in oggetto. Al nuovo valore verrà applicata la percentuale di sconto offerta in gara e che, pertanto, dovrà essere unica rispetto a tutti i valori nominali dei buoni richiesti.

I buoni pasto dovranno essere "non nominativi", possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione ed emessi in blocchetti da dieci buoni ciascuno.

Ai sensi dell'art. 285 del DPR 207/2010 i buoni pasto emessi dalla Società appaltatrice dovranno essere utilizzati dai dipendenti dell'Amministrazione esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa, e in particolare:

- dovranno essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- dovranno consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale;
- non daranno diritto a resto in denaro ad alcun titolo;
- non daranno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- comporteranno l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 285 comma 5 del DPR 207/2010, i buoni pasto dovranno inoltre riportare le seguenti indicazioni sia sul frontespizio del blocchetto sia su ogni singolo buono pasto:

- la dicitura "Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento";
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che dovrà essere di almeno 8 (otto) mesi successiva a quello di emissione;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

ART. 5 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Servizio sostitutivo mensa mediante la corresponsione dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati in possesso dei requisiti e che svolgono le attività di cui all'art. 285 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazioni di cui alla legge 25/08/1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi

di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 08/08/1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31/03/1988, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della Legge 30/04/1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

ART. 6 - RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

L'erogazione del servizio dovrà avvenire attraverso una rete di esercizi commerciali convenzionati con la Società appaltatrice, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010. L'appaltatore è tenuto ad assicurare la presenza di esercizi convenzionati in numero adeguato e comunque non inferiore a quanto dichiarato nell'offerta, in grado di garantire la consumazione dei pasti nel comune nel quale sono dislocate le sedi di questa ASP.

Il Fornitore dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo, una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto, in conformità e secondo i requisiti minimi di seguito riportati:

- per le sedi ASP, indicate di seguito, la presenza di almeno 5 Esercizi convenzionati per ogni sede di utilizzo per Sede di utilizzo, entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Si precisa che dovrà essere garantita una presenza di esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti pronti per il consumo (gastronomie, market, alimentari, supermercati, etc.) pari almeno al 15% del numero complessivo di esercizi convenzionati.

Si precisa che le sedi dell'ASP sono:

Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento, Contrada Consolida snc – 92100 Agrigento, Via Giudice Antonio Saetta – Canicattì, C.da Cannavecchia - Licata, Via Pompei – Sciacca, Via Circonvallazione – Ribera, Via Cappuccini ex Tracomatosario – Bivona, Via Pietro Micca, 10 – Canicattì, Via Kennedy, 55 - Casteltermini.

In disposizione a quanto previsto dall'art. 285 comma 8 del d.P.R. 207/2010, ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa richiesto come criterio di partecipazione è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Il fornitore, prima dell'aggiudicazione definitiva, decorsi 30 giorni (naturali consecutivi) dall'aggiudicazione provvisoria, dovrà inviare all'Amministrazione appaltante l'elenco degli esercizi convenzionati. L'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione a questa Amministrazione di ogni variazione riguardante gli esercizi convenzionati, onde consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati.

Decorsi almeno 30 giorni (naturali consecutivi) e non oltre 40 giorni (naturali consecutivi), dall'aggiudicazione provvisoria e prima della stipula del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad inviare su richiesta della stazione appaltante gli accordi di convenzionamento di cui all'elenco relativo agli Esercizi convenzionati.

Il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall'elenco inviato all' ASP non può essere ridotto per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta o chiusura dell'esercizio del convenzionamento da parte di uno o più esercizi, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze.

Si precisa che la mancata attivazione della rete degli esercizi convenzionati richiesta ex articolo 285, comma 7, lett b) del Regolamento Attuativo del Codice, entro il termine indicato, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI

In disposizione al D.P.R. 207/2010 sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese con forma giuridica di società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo mensa a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società partecipanti deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

ART. 8 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 285 del d.P.R. 207/2010, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. La mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice costituisce causa di esclusione. Sono, altresì, esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio:

- 1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.I-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383;
- 3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- 4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

In ipotesi di concorrente in composizione plurima (ad esempio, RTI), detti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti. I requisiti soggettivi devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Codice dei Contratti, il possesso dei requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente utilizzando l'Allegato 1.

ART. 9 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA

Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, anche le società appositamente e temporaneamente raggruppate. I concorrenti associati possono costituire formalmente l'associazione, dopo l'aggiudicazione. In tal caso l'offerta congiunta tecnica e l'offerta congiunta economica, di cui al successivo art. 11,

devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese nonché con l'indicazione della società mandataria (capogruppo). L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutte le imprese raggruppate. Infine, la fatturazione dovrà essere riferita al soggetto indicato come società mandataria (capogruppo).

ART. 10 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto, successivamente all'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva nel rispetto del disposto degli artt. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e 302 comma 2 lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010 e previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'Appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti attraverso esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui all'art. 5 del presente Capitolato, dietro presentazione, agli stessi esercizi, di apposito buono pasto. L'Appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta. Dovrà essere comunicata all'Amministrazione l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

ART. 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata mediante invio al fornitore delle richieste di approvvigionamento. Tali richieste saranno emesse su supporto cartaceo e trasmesse al Fornitore tramite fax, posta elettronica o attraverso il sito internet del Fornitore. La consegna dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta o nel minor tempo offerto in sede di gara dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'ufficio competente, presso la sede dell'U.O.C. Provveditorato sita al Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento.

Nel caso di richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi e da sostituire, i 10 giorni lavorativi di cui al punto precedente, decorrono dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

Il fornitore si impegna ad effettuare la verifica della correttezza nella compilazione della richiesta di approvvigionamento e a darne immediata ricevuta tramite fax o e-mail.

Il Fornitore provvederà a consegnare il numero di Buoni Pasto del valore nominale indicato nella richiesta di approvvigionamento nella sede di questa ASP Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento.

ART 12 - OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare, tra l'altro, le seguenti prestazioni ed assumere i seguenti impegni:

1) garantire e mallevare l'Azienda, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi convenzionati nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce all'attuazione del presente capitolato;

2) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;

3) applicare la stessa percentuale di sconto risultante dalla gara, anche nell'ipotesi di variazione del valore del buono pasto da erogare.

4) fornire all'amministrazione l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nel territorio;

5) aderire tempestivamente e, comunque, nei trenta giorni successivi alla richiesta dell'Azienda, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;

6) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigente in materia;

7) comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della ditta disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro aventi i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione;

8) tutte le spese di stampa erogazione, nonché ogni eventuale ulteriore onere connesso con la spedizione dei buoni pasto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 13 - CAUZIONI

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base di gara ed è costituita nelle forme consentite dalle disposizioni di cui alla legge 10.6.1982 n. 348 e dal D.M.123/04.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. all'atto della stipulazione del contratto, a garanzia degli impegni assunti e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, dovrà costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'ammontare del contratto medesimo salvo le maggiorazioni previste in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa d'Assicurazione, secondo le forme e modalità di cui alla Legge 348/82 e s.m.i. e al D.M. 123/04.

ART 14 - SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura/servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza (in quanto pari a zero) non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La relativa fattura dovrà contenere il riferimento alla lettera contratto, e riportare il numero di protocollo o altro codice identificativo della singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce. Il pagamento verrà effettuato, di norma, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento delle fatture attestato dal protocollo dell'Amministrazione mediante emissione di mandato, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

Al presente appalto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo sopracitato; il contratto verrà risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto.

ART. 16 CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Nella fase esecutiva la stazione appaltante verifica esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle

condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

Fatta salva la facoltà di modifiche o sostituzioni degli esercizi in corso di esecuzione del servizio, resta a carico dell'appaltatore l'onere di rendicontazione puntuale circa le variazioni intervenute nella rete di esercizi convenzionati, con le scadenze temporali prestabilite. L'eventuale esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione della rete degli esercenti si potrà qualificare, in funzione della gravità dell'inadempimento, come causa di risoluzione.

L'ASP potrà segnalare al Fornitore le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio. Il reclamo potrà essere inviato nelle vie tradizionali (fax, e-mail, posta). Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dal Capitolato.

ART. 17 PENALI

In caso di mancata, ritardata od irregolare consegna dei buoni pasto all'ASP, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo o di mancata regolarizzazione dei buoni, una somma pari al 1,5% del valore dei buoni oggetto della mancata, ritardata od irregolare consegna. In caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta si obbliga ad effettuare una nuova fornitura entro 8 giorni lavorativi dalla rilevazione della irregolarità, senza addebito di costi aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'applicazione di una penale pari al 1,5% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna, per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di questa Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ASP provvederà a recuperare l'importo sulla fattura riferita alla presente fornitura, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 18 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Questa Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'ASP avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'ASP, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei casi previsti dall'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 19 RIFUSIONE DANNI - PAGAMENTO PENALITÀ- SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, questa Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti vantati dall'Appaltatore per il servizio già effettuato od eventualmente sulla cauzione definitiva, che in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

In caso di registrazione le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 21 COMPETENZA CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente al presente rapporto viene eletta in via esclusiva la competenza del Foro di Agrigento.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Cinzia Schinelli

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al referente gara Rag. Alfonso De Leo telefono 0922407117 fax 0922407120 mail forniture@aspag.it.

Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato
(Dott. Cinzia Schinelli)